ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-762 del 17/02/2022

Oggetto RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE

DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA T. LAVINO AD USO AREA CORTILIVA E DUE SCARICHI DI ACQUE METEORICHE IN COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BO). DITTA:

PASSARINI STEFANO. PRATICA: BO14T0155.

Proposta n. PDET-AMB-2022-803 del 17/02/2022

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciasette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano
 Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5
 dicembre 2016, n. 2112;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATA la determinazione n. 13679 del 04/11/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni alla sig.ra GANDOLFI ANTONELLA la concessione demaniale, procedimento n. BOPPT0651, per il mantenimento di una pertinenza idraulica utilizzata in parte come giardino di mq 114 e in parte occupata da una porzione di fabbricato insistente su terreno demaniale, successivamente abbattuto, lungo il Torrente Lavino sponda Sx; area identificata catastalmente al Fg 23 Mapp. 415/p e parte n.c., nel Comune di Monte San Pietro (BO);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 18/11/2014 registrata al PG/2014/434978 del 18/11/2014 con cui la sig.ra GANDOLFI ANTONELLA, ha presentato domanda di rinnovo di concessione, procedimento n. BO14T0155, relativa all'occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 13679 del 04/11/2008 dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia Romagna;

RICHIAMATA la concessione riferimento n. 51934/89 del 24/08/95, pratica n. BOPPT1156, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Bologna il 01/01/1996 per 6 anni al sig. CUPPI GIUSEPPE per l'occupazione dell'area demaniale catastalmente identificata al fg. 23 mappale 415/p del Comune di Monte San Pietro (BO) di mq 136 e al fg. 1 mappale 74/p del Comune di Sasso Marconi (BO) ad uso area cortiliva ed orto domestico;

PRESO ATTO del subentro nell'utilizzo parziale della sola area demaniale catastalmente identificata al fg. 23 mappale 415/p del Comune di Monte San Pietro (BO) di mq 136 da parte del sig. PASSARINI STEFANO a seguito dell'acquisto nel 1999 dal sig. Cuppi Giuseppe dell'immobile prospiciente l'area, agli atti del fascicolo istruttorio;

PRESO ATTO della rinuncia al rinnovo di concessione richiesto dalla sig.ra GANDOLFI ANTONELLA in data 18/11/2014 e registrata al PG/2014/434978 del 18/11/2014, assunta a protocollo n. PG/2021/147814 del 24/09/2021 corredata dell'atto di vendita al sig. PASSARINI STEFANO della proprietà prospiciente l'area demaniale richiesta;

PRESO ATTO della domanda di concessione e di subentro da parte del sig. PASSARINI STEFANO alla concessione pratica n. BOPPT1156 ed al rinnovo di concessione pratica n. BO14T0155, assunta a protocollo n. PG/2021/154727 del 07/10/2021 con cui il sig. PASSARINI STEFANO, c.f. PSSSFN61T29F627N residente in via Lavino, 50 nel Comune di Monte San Pietro (BO), chiede altresì l'unificazione nella propria titolarità dei suddetti procedimenti, specificando la richiesta come occupazione di area demaniale dell'intero mappale 415 fg. 23 per complessivi mq 250, in Comune di Monte San Pietro (BO) ad uso area cortiliva e 2 scarichi di acque meteoriche, allegando gli atti di compravendita delle proprietà CUPPI e GANDOLFI.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 317 del 10/11/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2021/186125 del 02/12/2021), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 518,61 in data 04/11/2021;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire al sig PASSARINI STEFANO, c.f. PSSSFN61T29F627N, residente in via Lavino, 50 nel Comune di Monte San Pietro (BO), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del torrente Lavino di mq 250 sita in Comune di Monte San Pietro (BO), catastalmente identificata al fg. n. 23, mapp. n. 415, per uso area cortiliva e 2 scarichi di acque meteoriche rispettivamente di diametro 25 cm e 20 cm, codice pratica BO14T0155;
- 2. di archiviare conseguentemente la pratica BOPPT1186;
- 3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2027;
- 4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/02/2022 (PG/2022/24865 del 15/02/2022);
- 5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 487,36 euro;
- 6. di dare atto che l'importo versato per il deposito cauzionale è pari a 518,61 euro;
- 7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a PASSARINI STEFANO, c.f. PSSSFN61T29F627N (cod. pratica BO14T0155).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

- 1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al torrente Lavino, individuata al fg 23 mappale 415 del Comune di Monte San Pietro (BO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 250, è destinata ad uso area cortiliva e due scarichi di acque meteoriche.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 487,36 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

- 1. Il deposito cauzionale versato, pari a 518,61 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
- 4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale

al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

- 5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- 1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota prot. PG/2021/186125 del 02/12/2021 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Bologna:
- "1. L'occupazione temporanea del terreno demaniale fronteggiante il t. lavino in località Calderino riguardano aree del demanio idrico allibrate al Fg.23 mapp. 415 e mappali non censiti in froldo al t. Lavino in comune di Monte San Pietro (BO). Dette aree, aventi una superficie di mq. 250 sono da destinarsi esclusivamente a prato e al mantenimento a titolo precario, di 2 attraversamenti (scarichi) da destinarsi esclusivamente al riversamento in acque superficiali (t. Lavino) di acque meteoriche. Il diametro allo sbocco dei suddetti scarichi risulta di cm. 20 (foto 1-2) e cm. 25 (foto 3-4).

- 2. Assoluto rispetto delle quote e dei dimensionamenti progettuali indicati al punto 1), ovvero Inalterabilità plano-altimetrica della area demaniale, mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
- 3. L'Amministrazione concedente si riserva, per esigenze idrauliche, di revocare in qualsiasi momento la concessione, in tal caso l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
- 4. Eventuali manufatti non potranno essere posizionati a meno di ml. 10 dal ciglio del torrente nonché nel rispetto della distanza minima dai confini indicata dai regolamenti e dalle normative comunali e sovraordinate.
- 5. L'area dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi e manufatti di qualsiasi natura e consistenza, ad esclusione dei 2 manufatti di scarico per le acque meteoriche.
- 6. L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso, o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida a ottemperare entro un congruo termine. L'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.
- 7. In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa.
- 8. il richiedente è tenuto in qualità di concessionario e custode dei beni a svolgere ogni intervento di manutenzione, compreso lo sfalcio delle basse rive e monitoraggio ai fini conservativi dei beni e messa in sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- 9. Il richiedente ha l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori durante la gestione dei lavori manutentivi nelle aree suddette (opere di sfalcio, potature arboree, rimozioni di ingombri e detriti trasportati da corso d'acqua, detriti, ect...) e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e

degli avvisi reperibili tramite il portale "Allerta Meteo Emilia-Romagna" disponibile on-line su: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/

- 10. L'utilizzo diverso dell'area dagli scopi per cui viene è rilasciato il presente nulla osta o l'inottemperanza delle prescrizioni qui riportate, comporterà l'immediata revoca dello stesso, previa diffida alla ditta autorizzata ad ottemperare in un tempo congruo.
- 11. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.
- 12. L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione.
- 13. I lavori da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti a quanto assentito (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.
- 14. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
- 15. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
- 16. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.
- 17. Si specifica che il nulla osta è rilasciato in quanto il richiedente ha espresso preciso interesse alla realizzazione di quanto assentito pertanto dà piena manleva al Servizio scrivente da qualsivoglia responsabilità in merito sia nei suoi confronti che nei confronti di terzi.
- 18. Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia

idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.